



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

ORDINANZA SINDACALE N. 70 DEL 07.12.2021

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DELLE VIE AEREE, ALL'APERTO NEL PERIODO NATALIZIO

LA SINDACA

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto Legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

VISTO che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID 19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

PRESO ATTO che in data 24 novembre 2021 si è tenuta la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso della quale sono stati svolti approfondimenti con il contributo di ATS sui dati concernenti l'andamento del contagio da Covid-19 nel territorio metropolitano milanese;

CONSIDERATO che in seguito al citato Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica il Signor Prefetto di Milano ha diramato la comunicazione Prot. n. 15.5/2020-002593 Gab - Prot. Uscita n. 0320491 del 24/11/2021 con la quale si sensibilizzano i Sindaci a prestare particolare attenzione all'obbligo di uso dei dispositivi di protezione anche all'aria aperta nelle zone soggette ad affollamento (ad esempio piazze, vie commerciali, località dedicate ai tipici mercatini natalizi), invitandoli nel contempo a valutare l'adozione - ove ritenuto necessario- di ogni idoneo strumento compreso le ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 50 TUEL (D.lgs 18/08/2000 n. 267) al fine di sensibilizzare ed orientare la cittadinanza all'uso dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie anche all'aperto nei luoghi e nelle situazioni di maggior richiamo per il pubblico;

CONSIDERATO che in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà nelle vie cittadine centrali, un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

ATTESO che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato all'aperto si verificherà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle vie interessate da eventi, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi;

RITENUTO che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

CONSIDERATO che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

CONSIDERATO altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

VISTI:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- il DPCM del 2 marzo 2021;
- il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;
- la Comunicazione Prefetto di Milano Prot. n. 15.5/2020-002593 Gab - Prot. Uscita n. 0320491 del 24/11/2021;

ORDINA

Da mercoledì 8 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022, l'obbligo di indossare anche all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle vie cittadine ovvero nei luoghi dove per ragioni contingenti, quali eventi, manifestazioni, mercato, concerti, Festa dell'Albero, presepe vivente, entrata/uscita scuole, entrata/uscita sante messe e ogni altra situazione in cui sussista il rischio concreto di assembramenti

ORDINA ALTRESI'

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

DISPONE

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle 00.01 di mercoledì 8 dicembre alle ore 24.00 di giovedì 6 gennaio 2022.

Dalla Residenza Municipale, 7 dicembre 2021

LA SINDACA
(*Prof. Susanna Biondi*)

Documento firmato digitalmente conformemente a quanto disposto dal D.Lgs n. 82/2005